

NORMATIVE, le tappe!!!

La circolazione e la sosta delle autocaravan (camper) sono state oggetto di ripetuti interventi legislativi e approfondimenti da parte dei Ministeri competenti. Ecco riassunte le principali tappe della vicenda.

- 1985. Il 4 settembre l'allora Ministro dei Lavori Pubblici, Nicolazzi, dichiara la non ammissibilità dei divieti riguardanti le autocaravan. Fa seguito, il 28 marzo, una circolare (n. 983) in materia, emanata dallo stesso Ministero.
- 1988. Con la circolare n. 520/5376 il Ministero della Marina Mercantile – Direzione Generale del Demanio marittimo e dei porti, ribadisce quanto contenuto nella circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 983 dell'85.
- 1991. Arriva una prima legge che regola la circolazione e sosta delle autocaravan: è la n. 336, meglio conosciuta dagli addetti ai lavori come Legge Fausti, che cerca di regolamentare il fenomeno, ormai consolidato, del "camperismo".
- 1992. Con l'approvazione del Nuovo Codice della Strada (Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile), viene abrogata la legge 336/91, ma le norme inerenti le autocaravan vengono inserite negli articoli 7, 54, 125, 185. Segue il regolamento di Esecuzione dello stesso Codice della Strada (Decreto n. 495 del 16 dicembre) dove il veicolo autocaravan compare nell'art. 378.
- 1996. Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 610 modifica il Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione del Codice e l'articolo 214 ripristina l'obbligo di installazione degli impianti igienici sanitari in modifica dell'articolo 378.
- 1997. Una circolare del Ministero dei Lavori Pubblici, la n. 2569 del 4 luglio, chiarisce che se un'amministrazione locale emette un provvedimento che preclude la circolazione e la sosta di una determinata categoria di veicoli, essa deve necessariamente escludere anche tutti gli altri veicoli compresi nell'articolo 54 del C.d.S. aventi analoghe caratteristiche dimensionali e di massa. In sostanza, i sindaci non possono vietare in maniera indiscriminata l'accesso e la sosta delle autocaravan, ma devono prevedere soluzioni atte a garantire sia gli utenti, sia la realtà locale.
- 2000. Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici sulla corretta e uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica, con relativi criteri per l'installazione e la manutenzione. Si fa riferimento alle ordinanze di divieto per autocaravan.

- 2007. Con una lettera del 2 aprile, di risposta all'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, il Ministero dei Trasporti conferma la libera circolazione stradale e la sosta delle autocaravan.
- 2008. La circolazione n. 277 del 15 gennaio, emanata dal Ministero dell'Interno, conferma la libera circolazione stradale e la sosta delle autocaravan.

CODICE ALLA MANO!!!!

Ecco le principali norme contenute nel Codice della Strada in merito al traino, di rimorchi in generale e di caravan in particolare.

- In Italia il limite di velocità per un'auto che traina una caravan è di 80 km/h in autostrada, 70 km/h sulle strade extraurbane e 50 km/h in città.

- La caravan deve rimanere agganciata all'auto e non può essere parcheggiata come un altro veicolo. L'art. 61 del C-d.S. infatti stabilisce che nei centri urbani è vietata la sosta dei rimorchi quando questi sono staccati dalla trattrice.

- Su strada, in fase di traino, la massa della caravan non deve superare la massa rimorchiabile del veicolo trainante. Ad esempio una vettura con 1100kg. di massa rimorchiabile non può trainare una caravan da 1200 kg

- La normale patente B permette di condurre un complesso veicolare (auto + rimorchio) la cui massa complessiva (massa complessiva auto + massa complessiva rimorchio) non superi i 3500 kg. Ad esempio, non basta la patente B se l'auto pesa a pieno carico 2200 Kg. e la caravan 1500 Kg (totale 3700 Kg. Inoltre, la massa a pieno carico della caravan deve essere inferiore alla massa a vuoto dell'auto. Esempio: non è più sufficiente la patente B se l'auto pesa (a vuoto) 1200 Kg. e la caravan ha una massa complessiva di 1400 Kg.

- Con la patente B-E è possibile condurre complessi veicolari auto-caravan superiori ai 3500 Kg. totali ed è anche consentito trainare una caravan la cui massa a pieno carico sia superiore alla massa a vuoto della vettura. La B-E risulta quindi inevitabile quando una caravan di taglia medio-grossa viene agganciata a una vettura molto pesante (vedi grosse fuoristrada e monovolume a 7 posti).

- una piccola caravan con massa complessiva uguale o inferiore a 750 Kg. viene classificata "rimorchio leggero" per il traino è sempre sufficiente la patente B anche se la somma delle masse complessive supera i 3500 Kg.

- La larghezza della caravan trainata non può superare i 70 cm. di differenza (arrotondati a 5 cm superiori) con la vettura trattrice. Ad esempio, a un'auto larga 170 cm. può essere abbinata una roulotte larga 240 cm. Con vetture di larghezza uguale o superiore a 180 cm. possiamo trainare anche le caravan più larghe oggi in commercio.